

Udienza del
21 - 22 /2/2001

Depos.in Cancelleria il

* **30 GIU. 2001**

Notif.Estr.Sentenza il

*

Esecutiva il

*

Redatta scheda il

*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Catania Sez. 3[^], composta dai signori:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dott. GUSTAVO CARDACI | PRESIDENTE EST. |
| 2. Dott. LUIGI RUSSO | CONSIGLIERE |
| 3. ANGELA LOMBARDO | GIUDICE POPOLARE |
| 4. GIULIANA MARANCI | “ “ |
| 5. DOMENICO MIZZI | “ “ |
| 6. ROSARIA SALMIERI | “ “ |
| 7. ALFIO CURCURUTO | “ “ |
| 8. SANTO AMARI | “ “ |

Con l'intervento del P.G. Dott. IGNAZIO FONZO, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catania e con l'assistenza del Cancelliere Palma Musumeci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI :

- 1) **AMANTE FULVIO**, nato a Catania il 23.1.1955

DETENUTO -PRESENTI

2) **BASILE MARIO DEMETRIO** nato a S.Agata Li Battiati l'8.9.1963
agli arr. dom. c/o servizio centr. prot.-ROMA-

DETENUTO – ASSENTE PER RINUNZIA

3) **CATTI SALVATORE MARCELLO** nato a Catania il 14.1.1965

DETENUTO – PRESENTE

4) **DI GIACOMO GIUSEPPE MARIA** nato ad Acicatena il 6.3.1965

DETENUTO – PRESENTE

5) **DI MAURO MATTEO** nato a Catania il 15.6.1961

DETENUTO – PRESENTE

6) **FICHERA CAMILLO** nato ad Acireale il 19.5.1954

DETENUTO – PRESENTE

7) **GANGI GAETANO** nato a Catania il 22.2.1956

DETENUTO - PRESENTE

8) **GIUFFRIDA ALFIO LUCIO** nato a Viagrande il 13.12.1955

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

9) **TORRISI SALVATORE** nato ad Aci S.Antonio il 25.6.1962

DETENUTO - PRESENTE

APPELLANTI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania del 4.11.1999, con la quale veniva deciso come segue:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., nonché 72 ed 81 cpv. C.P.,

DICHIARA

■ 

AMANTE FULVIO, CATTI SALVATORE, DI GIACOMO GIUSEPPE, DI MAURO MATTEO, FICHERA CAMILLO, GANGI GAETANO, TORRISI SALVATORE, BASILE MARIO DEMETRIO, e GIUFFRIDA ALFIO LUCIO colpevoli dei delitti di omicidio volontario pluriaggravato in persona dell'Avv. Serafino Famà, di porto e detenzione illegali di arma da fuoco e di ricettazione loro in concorso ascritti e, concessa al Basile ed al Giuffrida la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91, ritenuta la continuazione tra i reati suddetti,

CONDANNA

AMANTE FULVIO, CATTI SALVATORE, DI GIACOMO GIUSEPPE, DI MAURO MATTEO, FICHERA CAMILLO, GANGI GAETANO, TORRISI SALVATORE, ciascuno alla pena dell'ergastolo.

CONDANNA

BASILE MARIO DEMETRIO E GIUFFRIDAALFIO LUCIO alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e £.1.500.000 di multa, ciascuno.

CONDANNA

tutti i predetti imputati al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e , ciascuno, al pagamento di quelle di propria custodia cautelare.


Visti gli art. 28, 29, 32, 34 e 36 c.p., 636 c.p.p.,

DICHIARA

AMANTE FULVIO, CATTI SALVATORE, DI GIACOMO GIUSEPPE, DI MAURO MATTEO, FICHERA CAMILLO, GANGI GAETANO, TORRISI SALVATORE, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale.

DISPONE

III



con riferimento ai predetti AMANTE FULVIO, CATTI SALVATORE, DI GIACOMO GIUSEPPE, DI MAURO MATTEO, FICHERA CAMILLO, GANGI GAETANO, TORRISI SALVATORE la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, mediante affissione negli albi dei Comuni di Catania, Acireale, Mascalia, Viagrande ed Aci S. Antonio e, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani LA SICILIA e LA REPUBBLICA.

DICHIARA

BASILE MARIO DEMETRIO e GIUFFRIDA ALFIO LUCIO interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e, per la durata della pena a ciascuno inflitta, interdetti legalmente e sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale.

Visti gli artt. 202, 228 e 230 c.p.;

DISPONE

che il Basile ed il Giuffrida, espiate le rispettive pene, vengano sottoposti alla libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

Visto gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.:

CONDANNA

AMANTE FULVIO, CATTI SALVATORE, DI GIACOMO GIUSEPPE, DI MAURO MATTEO, FICHERA CAMILLO, GANGI GAETANO, TORRISI SALVATORE, BASILE MARIO DEMESTRIO, e GIUFFRIDA ALFIO LUCIO in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania in persona del sindaco pro tempore, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Camera Penale "Serafino Famà", Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano.

CONDANNA

i predetti imputati, in solido al pagamento di una provvisionale di £.600.000.000 in favore delle parti civili Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio e Famà Flavia e di £.100.000.000 in favore della parte civile Famà Gaetano.

CONDANNA

altresi, gli imputati suddetti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania in persona del

IV



sindaco pro tempore. Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano, spese che si liquidano il £.14.565.500, di cui £.40.000 per spese, in favore della Provincia Regionale di Catania, in £. 6.732.000 in favore del Comune di Catania in persona del sindaco pro tempore. £. 8.884.000 di cui £.40.000 per spese, in favore di Tudisco Vittoria e Famà Fabrizio e £.12.184.000, di cui £.40.000 per spese, in favore di Famà Flavia e Famà Gaetano.

Visto l'art. 240 c.p.:

ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Rigetta la richiesta di assunzione di nuovi mezzi di prova avanzata dall'Avv. Freni all'udienza del 25.10.1999.

Dispone la trasmissione di copia degli atti processuali all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Troina Salvatore.

Visto l'art. 544 comma III C.P.,


indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

IMPUTATI

G3) per il delitto di omicidio aggravato di cui agli artt. 110, 112, n. 1 575, 577 n. 3 C.P. perché, con premeditazione, in concorso tra loro, con Grasso Francesco, successivamente deceduto, e con altri correi non identificati, cagionavano la morte dell'avvocato Serafino FAMA contro il quale venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco con una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore; in particolare agendo il DI GIACOMO Giuseppe e il DI MAURO Matteo quali mandanti, CATTI Salvatore, TORRISI Salvatore, AMANTE Fulvio, GANGI Gaetano e BASILE Mario quali esecutori materiali e tutti gli altri fornendo supporti logistici e materiali all'azione delittuosa, consistiti nel procurare l'arma e il ricovero dei mezzi e delle persone, nonché nell'assicurare assistenza e/o copertura agli esecutori materiali prima e dopo la commissione del fatto e, comunque, rafforzando con il proprio contributo l'attuazione del progetto criminoso.

In Catania IL 9.11.1995.

I



H3) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1 c.p. 2,4 L. n.895/1967 e 7 D.L. 152/91 per avere, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto e con altri correi non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di omicidio in danno di Serafino FAMA una pistola Beretta cal. 7,65 mod. 82 matricola E13572W.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla famiglia LAUDANI, intesi "Mussi di Ficurinia", di cui gli stessi indagati facevano parte.

In Catania il 9.11.1995.

I3) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112, n.1 648 c.p. perché per avere, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto e con altri correi non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, acquistato o ricevuto la pistola Beretta cal. 7,65 mod. 82 matricola E13572W, di provenienza delittuosa in quanto sottratta a Patania Pasquale il 29.5.1991.

Accertato in Catania il 9.11.1995.

All'udienza del 18.6.1998 il Pubblico Ministero ha proceduto ad una contestazione suppletiva con riferimento al delitto di omicidio di cui al capo G3; segnatamente ha contestato agli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Laudani, intesi "Mussi di ficurinia" di cui gli stessi imputati facevano parte.

VI



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

QUESTIONI PROCEDURALI

È appena il caso di accennare che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rimessione del procedimento, ai sensi dell'art.45 c.p.p., essendo esclusivamente competente a proporre tale richiesta il Procuratore Generale o il pubblico ministero indicati in detta norma.

Correttamente, poi, la Corte di Assise di primo grado ha rilevato la inammissibilità della istanza tendente ad ottenere che i giudici popolari del primo processo si astenessero, potendo le parti solo ricusare i giudici che si ritiene abbiano l'obbligo di astenersi, e non avendo i difensori proposto dichiarazione di ricusazione nei termini e con le forme previste dall'art.38 c.p.p..

TEMI COMUNI AI VARI APPELLI PROPOSTI

I motivi degli appelli proposti dai difensori degli imputati vertono essenzialmente sulla questione della maggiore o minore attendibilità, intrinseca ed estrinseca, da riconoscersi alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sulla questione della verosimiglianza e congruità del movente del delitto ritenuto nella impugnata sentenza, e sulla questione dell'effettivo ritrovamento, nel luogo indicato dal collaboratore Giuffrida, dell'arma impiegata per la esecuzione dell'omicidio.

Va rilevato che queste due ultime questioni non concernono la sussistenza di autonome prove di colpevolezza poste dai primi giudici a fondamento della sentenza di condanna degli imputati, non essendo stato essenzialmente fondato il giudizio di

1



colpevolezza né sulla emergenza di una oggettiva ragione per cui l'avv. Famà dovesse essere ucciso dagli odierni imputati, né sull'esame dell'arma rinvenuta, dal quale fosse possibile desumere, in base a dati identificativi impressi o ad impronte digitali su di essa rilevate, che l'arma sia stata in passato detenuta - e, dunque, almeno in via presuntiva, usata - da taluno degli imputati.

Nel presente processo la colpevolezza degli imputati è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, fra cui tre chiamanti in correità (Giuffrida, Basile e Troina), i quali hanno confessato di avere partecipato alla realizzazione dell'omicidio dell'avv. Famà, e di avere cooperato a tale scopo con gli odierni imputati nelle fasi organizzativa ed esecutiva del delitto. Essendo state ritenute, nella impugnata sentenza, le dichiarazioni rese dai collaboranti, reciproco riscontro probatorio delle medesime, dalla ritenuta individuazione del movente del delitto e dal ritenuto ritrovamento dell'arma impiegata, sono stati tratti ulteriori elementi probatori di riscontro alle chiamate in correità o reità rese dai collaboratori di giustizia. In particolare, risultando dalle dichiarazioni dei collaboranti che sarebbe stato il Di Giacomo a ordinare che venisse ucciso l'avv. Famà, e dalle dichiarazioni del collaborante Giuffrida che l'arma usata per il delitto, subito dopo l'esecuzione di esso, sarebbe stata gettata nel luogo indicato dallo stesso Giuffrida, dalla verifica del movente del delitto e dal ritrovamento, nel luogo indicato, dell'arma si traggono, nella impugnata sentenza, elementi di conferma della attendibilità delle dichiarazioni da quei collaboranti rese. In definitiva, le due anzidette questioni attengono, non tanto alla sussistenza o meno di autonome prove di colpevolezza, quanto, piuttosto, alla più generale questione della maggiore o minore attendibilità, intrinseca ed estrinseca, da riconoscersi alle suddette dichiarazioni.



L'ATTENDIBILITÀ DEI COLLABORANTI ESCUSSI

A giudizio di questa Corte, sono pienamente condivisibili gli argomenti con cui nella impugnata sentenza (vedi, in particolare, pagg.47-55) si dimostra la credibilità dei chiamanti in correttezza o in reità, nonché la attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie dagli stessi rese, e che hanno consentito di ricostruire fin nei minimi particolari le modalità di effettuazione dell'agguato, nonché il ruolo e l'attività specificamente svolti da ognuno dei partecipanti ad esso (vedi, in particolare, pagg.34-46 della impugnata sentenza). Non essendo stati a tale riguardo proposti nei motivi di appello argomenti diversi da quelli a cui è stata data adeguata risposta dai primi giudici, ci si può limitare in questa sede ad esaminare le principali osservazioni critiche proposte sulla attendibilità dei collaboranti escussi con riferimento a specifici punti delle loro dichiarazioni. Solo per quel che concerne il collaborante Giuffrida Alfio è forse opportuno porre in rilievo che della credibilità dello stesso, contrariamente a quanto affermato dai difensori di diversi appellanti, non può dubitarsi a causa di due provvedimenti giudiziari con i quali sono state annullate ordinanze di custodia cautelare fondate anche sulle dichiarazioni accusatorie del Giuffrida, risultando evidente dalla lettura di tali provvedimenti che l'annullamento è stato pronunciato in quanto quelle dichiarazioni, nel contesto del quadro probatorio complessivo, non sono state ritenute sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza, e non certo perché si sia ritenuta la falsità o la inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante utilizzate nella fase delle indagini preliminari di quei procedimenti.

A proposito della indicazione fornita dai collaboranti in ordine alle persone che ebbero a partecipare alla esecuzione dell'omicidio, viene rilevato come il Giuffrida non abbia nominato fra queste persone il coimputato Troina, pur risultando, sia dalle dichiarazioni del collaborante Basile, che da quelle dello stesso

Troina, che questi ebbe a portarsi sul luogo dell'agguato, viaggiando a bordo della autovettura nella quale prendevano posto lo stesso Giuffrida e il Grasso. Va però considerato che in quel tempo il Giuffrida prendeva parte, come da sua stessa ammissione, a decine di missioni di morte, sicché è ben possibile che egli, a distanza di tempo, non si ricordi con esattezza di tutti i partecipanti a tutti i singoli episodi criminosi a cui egli ha preso parte, specie quando si tratti di persone che in un determinato episodio non abbiano avuto un ruolo di rilievo, dal quale non possa prescindere in una ricostruzione mnemonica delle fasi essenziali di esso. Nella fattispecie va tenuto presente che il Troina, oltre ad avere partecipato in modo marginale alla fase esecutiva del delitto, ebbe a decidere di partecipare ad essa, giusto quanto risulta dalle sue stesse dichiarazioni, all'ultimo momento, e che il Giuffrida aveva giudicato inutile tale partecipazione. Tali circostanze possono avere indubbiamente contribuito a che il Giuffrida non abbia avuto un preciso ricordo in ordine alla partecipazione del Troina all'agguato, anche se una sia pur generica conferma di essa si trae dal dubbio, espresso dal Giuffrida, che nella macchina in cui egli aveva preso posto con il Grasso si trovasse anche un'altra persona. E con tali circostanze può anche spiegarsi il fatto che neppure il Di Stefano - a cui era stato riferito dell'omicidio da parte del cognato Troina - abbia indicato quest'ultimo fra i partecipanti all'esecuzione del delitto.

A questo proposito, non può certo costituire motivo di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, come sostenuto nei motivi di appello, il fatto che il Troina abbia partecipato alla fase esecutiva del delitto malgrado il Giuffrida avesse giudicato inutile tale partecipazione. Questa circostanza è stata da un difensore ritenuta in contraddizione con il fatto, dichiarato dai collaboranti, che gli ordini del Giuffrida "non si discutevano". È facile osservare che nella circostanza anzidetta il Giuffrida non aveva dato al Troina l'ordine, a cui questi avrebbe disobbedito, di non partecipare all'agguato, ma si era



limitato ad esprimere, a richiesta del Troina, il suo giudizio che la partecipazione dello stesso non fosse necessaria.

Né, sul piano probatorio, appare legittimo contrapporre, quale "versione alternativa" a quanto dettagliatamente dichiarato dai tre coimputati che hanno ammesso di avere partecipato personalmente alla fase esecutiva del delitto, la testimonianza del Lanzafame (primo soccorritore del Famà morente), che ha riferito di una coppia di giovani, i quali, parlando fra loro, indicavano quale possibile autore del delitto qualcuno che poco dopo l'esecuzione di esso avevano visto allontanarsi dalla zona in motocicletta. Poiché la coppia di giovani, al di là di questa circostanza, non ha visto nulla di maggiore rilevanza e significato in ordine ad una possibile partecipazione al delitto da parte di chi si era allontanato in motocicletta (in caso contrario, i due giovani se lo sarebbero detto, e il teste Lanzafame l'avrebbe riferito), è fin troppo evidente che trattasi di circostanza del tutto inidonea a fondare perfino una valida ragione di sospetto.

Neppure può ritenersi inficiata la attendibilità delle dichiarazioni del collaborante Giuffrida, per avere questi - secondo quanto asserisce il difensore del Di Giacomo nei motivi di appello - "riferito che erano passati 20-25 giorni dal penultimo colloquio quando il Di Mauro indicava l'ordine di colpire l'avv. Bonfiglio". Il Giuffrida ha ripetuto diverse volte, sia al P.M. che al difensore del Di Giacomo, di non essere in grado di determinare con esattezza i tempi trascorsi fra gli ultimi colloqui precedenti la esecuzione del delitto e la data del medesimo, e ciò appare del tutto comprensibile, a causa sia degli anni ormai passati rispetto al momento della sua deposizione (1.2.1999), sia perché in realtà non era lui che effettuava questi colloqui, ma il Di Mauro Matteo, tramite il quale, dal 1993 al 1996, in occasione di tutti i colloqui che lo stesso aveva ogni 15 giorni, il Giuffrida "mandava a dire qualcosa al Di Giacomo" e questi al Giuffrida. Nella fattispecie, il Giuffrida, dopo avere premesso che il Di Mauro, "quando riferiva dopo i colloqui, a

volte veniva nella stessa giornata, a volte veniva dopo qualche giorno", dichiarava che nel caso specifico non ricordava dopo quanto tempo ciò fosse avvenuto. Del tutto non conferente risulta quindi quanto dedotto dal difensore in ordine alle date degli ultimi due colloqui avuti dal Di Giacomo con il cognato Di Mauro, che sarebbero avvenuti il 19.9 e il 31.10 del 1995, secondo quanto dallo stesso difensore verificato presso la Casa circondariale Sollicciano di Firenze, né si comprende perché mai dovrebbe ritenersi che il Giuffrida abbia "sbagliato in maniera clamorosa i tempi cronologici(!) a sostegno dell'esecuzione del delitto".

Non appaiono elementi di per sé idonei a far ritenere inattendibili le dichiarazioni dei collaboranti Basile e Troina, né il fatto che il Basile abbia reso le sue dichiarazioni dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, né la circostanza che il Troina abbia iniziato a collaborare con la Giustizia nel corso del dibattimento. A parte che, essendo il Basile (come si capisce anche dalla sua incapacità di esprimersi in italiano) semianalfabeta, verosimile appare la sua affermazione di non avere letto l'ordinanza di custodia cautelare, va considerato che il Basile e il Troina non si sono limitati a riferire, pedissequamente, il primo, quanto era scritto nella ordinanza di custodia cautelare, e, il secondo, quanto risultava dalle dichiarazioni rese al dibattimento dagli altri collaboranti. Rispondendo in particolare alle domande loro rivolte dal P.M. e dai difensori, i due chiamanti in correità hanno fornito ciascuno tutta una serie di dettagliate circostanze (riferendo persino, talvolta, le frasi dialettali pronunciate dai protagonisti della vicenda), che hanno consentito di ricostruire, passo dopo passo, gli eventi connessi alla consumazione del delitto con una ricchezza di particolari non desumibile, per quanto riguarda il Basile, dalla sommaria esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare, ovvero, per quanto riguarda il Troina, dalle dettagliate ma ben distinte e autonome, nella pur sostanziale convergenza, deposizioni rese in precedenza dagli altri collaboranti escussi.



Non appare legittimo dubitare della attendibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità in ordine alle circostanze dell'agguato. Si è affermato, ad esempio, che "il Basile...deve aver appreso de relato i particolari dell'omicidio, posto che... si sarebbe appostato dietro il palazzo all'interno del quale si trovava lo studio dell'avv. Famà" (app. avv. Freni, pagg.12-13). In realtà il Basile ha ben precisato: "non è che stavo fermo lì, sempre giravo, camminavo", e ha specificato che, una volta spentesi le luci nello studio, lui è andato per avvertire il Catti e il Torrisi, ma "non sono neanche arrivato a dirgli che avevano spento la luce", e ha visto gli stessi che già si avvicinano, seguendoli, ai due avvocati (Famà e Ragonese): "io, come vedo che loro già ci vanno dietro,... io mi avvio a camminare... la pistola l'aveva Turi u biondu e Turi Catti era vicino...; egli si avvia per attraversare la strada e "sente sparare, e poi gli strilli dell'avvocato, dell'altro..." (udienza 2.2.1999) E inconsistenti appaiono i rilievi in ordine al posteggiatore dal quale il Giuffrida ha dichiarato di essere stato visto, e che invece non avrebbe confermato la circostanza: è evidente che il posteggiatore può ben avere visto il Giuffrida, così come avrà visto in quei momenti decine di altre persone, senza che per questo egli debba avere anche notato il Giuffrida, e ricordarsi quindi dello stesso. E uguale osservazione può farsi in ordine al rilievo che "niuno dei presunti killers è stato visto entrare nel palazzo, né stazionare davanti alle vetrine dei negozi" (app. avv. Buongiorno pag.45). Del pari inconsistenti sono le osservazioni relative all'auto della Polizia di Stato, il cui transito sarebbe stato "fugace ed occasionale, essendo impegnati gli occupanti ad effettuare notifiche", e che non avrebbe effettuato "ripetuti giri...non essendo stato impartito alcun ordine di ispezionare il territorio in questione" (ibidem, pag.46): non ha infatti il Giuffrida, né affermato che alla Polizia fosse stato dato un siffatto ordine, né che quella determinata autovettura della Polizia avesse effettuato ripetuti giri allo scopo di ispezionare la zona, essendosi egli limitato a riferire che in occasione



dell'agguato vide aggirarsi nella zona un'auto della Polizia; circostanza questa confermata dai testi escussi.

Dalla circostanza, poi, che il Gangi avesse "tentato di ottenere, senza successo, prestiti di denaro (dal Giuffrida) o di autovetture (dal Basile)" (app. avv. Freni, pag.13) può dedursi, oltre alla esistenza di un rapporto di amicizia fra l'imputato e i due collaboranti, la illazione che, di fronte al diniego di favori chiesti in nome dell'amicizia, il Gangi possa essere rimasto mortificato e offeso, ma non certo la illazione che il Giuffrida e il Basile, per avere essi rifiutato dei favori, dovessero nutrire sentimenti di odio o di inimicizia verso il Gangi, ed in grado tale da calunniarlo gravemente con false dichiarazioni accusatorie. A maggior ragione questa considerazione vale per il rilievo (veramente paradossale) che "il comportamento del Di Stefano nei confronti del Gangi non era sicuramente amichevole" in quanto "era solito recarsi presso la macelleria del Gangi, obbligandolo a vendergli i 'tagli' di carne più pregiati ad un prezzo irrisorio" (ibidem): poiché è chiaro che le asserite ingiunzioni del collaborante non erano dettate da intenti punitivi o di rancore o di vendetta nei confronti del Gangi, ma dall'intento di mangiare bene con poca spesa, il fatto di avere quest'ultimo assecondato tale intento del Di Stefano, potrebbe avere determinato nello stesso sentimenti, verso l'altro, di gratitudine e non certo di inimicizia.

L'attendibilità dei collaboranti viene messa in dubbio dai difensori sino al punto da avanzare il sospetto che essi, pur essendo innocenti, si siano accusati della partecipazione al delitto al solo fine di poter essere creduti nelle loro accuse ai coimputati non collaboranti. Si è perciò giunti a sostenere che il Basile mentirebbe nell'affermare, a riprova della sua partecipazione al delitto, di essere riuscito a procurarsi un falso alibi, da cui risultasse la sua presenza in un albergo di Novi Ligure il giorno in cui venne consumato l'omicidio dell'avv. Famà. Senonché, il fatto che il Basile fosse riuscito - tramite anche la cooperazione in buona fede della moglie, e approfittando



della circostanza di essersi effettivamente recato in passato a Novi Ligure - a procurarsi il falso alibi, risulta provato, oltre che dalle dettagliate e coerenti specificazioni fornite dallo stesso Basile, dalle deposizioni dell'imputato di reato connesso Arena Alfredo Maria e dei testi Grassano Paola e Farina Enrico, i quali tutti hanno riferito di come essi fossero stati convinti, in buona fede, della effettiva presenza, nell'albergo, del Basile, il giorno del delitto.

In ordine alle dichiarazioni del Giuffrida relative al fatto che l'arma impiegata per il delitto sia stata gettata nel luogo dallo stesso indicato, e alle dichiarazioni del Basile e del Giuffrida, secondo cui fu il Di Giacomo a dare, tramite il cognato Di Mauro, l'ordine di uccidere l'avv. Famà, un riscontro è dato dalla dichiarazione del Troina di avere egli avuto comunicato dal La Rocca che il Di Giacomo si era "arrabbiato" per il fatto che la pistola fosse stata gettata nel luogo in cui è stata rinvenuta l'arma in sequestro. Del tutto scontato appare che sia il Di Giacomo che il La Rocca abbiano smentito la circostanza, trattandosi di fatto comprovante, per il primo, la colpevolezza in ordine alla imputazione ascrittagli, e, per il secondo, la partecipazione ad associazione mafiosa; né appare risolutiva la circostanza addotta dal Di Giacomo, secondo cui, essendo egli sottoposto al regime speciale previsto per i detenuti dall'art.41bis dell'ordinamento penitenziario, non avrebbe potuto comunicare con il La Rocca: il Troina non ha infatti dichiarato che il Di Giacomo e il La Rocca abbiano comunicato direttamente fra loro, e, d'altra parte, malgrado il regime speciale a cui era sottoposto, il detenuto Di Giacomo, come tutti i detenuti, aveva verosimilmente modo, anche solo sfruttando i canali consentitigli, di far giungere per via indiretta ad altri suoi messaggi. Essendo, tuttavia, queste rese dal Troina, dichiarazioni de relato, che non hanno trovato riscontro nelle persone escusse quali fonti di esse, alle medesime non può riconoscersi piena attendibilità, senza che, peraltro, possa da ciò venire intaccata



la credibilità del Troina, o derivare un indebolimento del quadro probatorio formatosi a carico degli imputati.

L'INDIVIDUAZIONE DEL MOVENTE DEL DELITTO

Per quanto concerne il movente del delitto, com'è noto, l'accertamento di esso deve essere puntualmente perseguito quando si tratti di processo con elementi probatori di natura soltanto indiziaria, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice in ordine ad una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato (Cass., 17.3.1994, Giannetti, CED Cass., n.198279). Il presente processo è invece essenzialmente fondato, come si è detto, sulle chiamate in correità di diversi imputati, e alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art.192 comma 3 c.p.p., va riconosciuto valore non di mero indizio, ma di prova, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova". La chiamata di correo, pertanto, può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente che, se la chiamata di correo non va declassata a semplice indizio, il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata di correo. (Cass., sez. un., 6.12. 1991, Scala; Cass., 22.1.1997, Bompresi ed altri). Nel presente processo, dunque - qualora siano presenti, come ritenuto dai primi giudici, attendibili chiamate in correità e in reità, reciprocamente riscontrate - l'accertamento del movente del delitto non è necessario che sia puntualmente perseguito, potendo esso fungere solo da ulteriore riscontro



probatorio, eventuale e non indispensabile ai fini della formazione del convincimento del giudice, delle dichiarazioni accusatorie. Nella fattispecie, piuttosto, la congruità e la verosimiglianza del movente ritenuto in sentenza vanno valutate ai fini del giudizio di complessiva attendibilità o meno delle suddette dichiarazioni.

Orbene, a giudizio di questa Corte, non si rinvencono nei motivi di appello valide ragioni per ritenere incongrua o inverosimile la causale del delitto ritenuta nella sentenza impugnata e risultante anche dalle dichiarazioni dei collaboranti, la cui attendibilità non può pertanto, sotto questo aspetto, ritenersi in alcun modo inficiata.

In particolare, non si vede perché debba apparire incongruo o inverosimile che un personaggio a capo di una potente consorteria mafiosa quale il Di Giacomo, a seguito di una condotta processuale, da lui giudicata scorretta ovvero incurante dei suoi interessi, da parte di avvocati penalisti del locale foro, possa indursi, ritenendosi gravemente danneggiato, a causa di quella condotta, nella libertà e nell'onore, a dare agli stessi una esemplare punizione che li richiami a difendere con la massima sollecitudine e con il più grande impegno, con la loro, e nella loro, attività professionale, gli interessi degli appartenenti al gruppo criminale e, soprattutto, gli interessi, anche morali, di chi di esso è il capo. Tanto più se, come appunto nel caso dell'avv. Famà, la deontologia e la correttezza professionale di un avvocato inducono lo stesso a difendere il proprio cliente senza minimamente badare - e anzi arrecando, con la sua condotta processuale, doverosamente volta a questo solo fine, pregiudizio - agli interessi del capo della consorteria mafiosa.

Né può indurre a giudicare incongruo o inverosimile il movente riferito dai collaboranti la tesi, sostenuta nei motivi di appello, secondo cui, in realtà il Di Giacomo, in occasione del suo arresto - avvenuto il 10.9.1993, nottetempo e in casa della Corrado Stella, moglie di Di Mauro Michele, cognato del Di Giacomo - non sarebbe stato sorpreso a letto con la donna dai Carabinieri,

come risulta dal verbale di arresto, confermato poi all'udienza del 14.6.1995, in altro procedimento, dall'appuntato Moschella: tali modalità, e in particolare la circostanza che poco prima di essere arrestato il Di Giacomo giacesse con la Corrado nello stesso letto, sarebbero smentite, secondo quanto sostenuto nei motivi di appello, dal fatto che sarebbe stato lo stesso Di Giacomo ad aprire la porta di casa ai verbalizzanti, giusto quanto, in altro processo, all'udienza del 25.1.1999, avrebbe deposto altro sottufficiale dei Carabinieri, che aveva partecipato a quell'arresto. Quali che siano state le effettive modalità dell'arresto del Di Giacomo, ciò che rileva, ai fini della valutazione della congruità e verosimiglianza del movente ritenuto nella impugnata sentenza, è che il Di Giacomo si sentiva leso nella propria figura morale dalle "compromettenti" (dal punto di vista della morale e dell'onore sessuale) modalità dell'arresto risultanti dal verbale di arresto e rese pubbliche, e appunto per questo - a prescindere dalla loro corrispondenza alla realtà, e a maggior ragione se questa corrispondenza non vi fosse stata - teneva molto a che le medesime venissero smentite, con la propria deposizione testimoniale, dalla Corrado Stella all'udienza del 30.9.1993, tenutasi, venti giorni dopo l'arresto, dinanzi alla Corte di Assise di Appello. Da qui il risentimento del Di Giacomo nell'apprendere che l'avv. Famà a quell'udienza aveva impedito che la Corrado, moglie del suo assistito Di Mauro Michele, testimoniasse, prima chiedendo alla Corte di revocare l'ordinanza ammissiva della testimonianza, e poi consigliando alla Corrado di avvalersi della facoltà di non rispondere. La deposizione resa successivamente dall'appuntato Moschella, all'udienza del 14.6.1995 - con la quale venivano sostanzialmente confermate quelle "compromettenti" modalità di arresto - sino a quel momento, e sino al momento del delitto, non era stata contraddetta (ammesso che lo sia mai stata) da alcun'altra deposizione dei Carabinieri verbalizzanti, e dunque aveva verosimilmente rinfocolato il risentimento del Di Giacomo nei confronti dell'avv. Famà, colpevole ai suoi occhi di non avergli dato la possibilità di



smentire, attraverso la testimonianza della Corrado, sin dalla udienza del 30.9.1993, quanto poi, all'udienza del 14.6.1995, dal Moschella veniva ulteriormente ribadito e pubblicizzato, a proposito delle modalità dell'arresto. E il risentimento del Di Giacomo doveva essere tanto maggiore, in quanto lo stesso rimproverava all'avv. Famà di avergli consapevolmente impedito di ottenere, attraverso la deposizione della Corrado, una sorta di pubblica riabilitazione morale che nessun pregiudizio avrebbe arrecato alla posizione processuale del suo assistito Di Mauro Michele, il quale, essendo il coniuge della Corrado, avrebbe anzi potuto anch'egli trarre giovamento morale da una deposizione della donna che, ristabilendo la verità dei fatti, escludesse un suo tradimento coniugale con il cognato del marito. A ciò va aggiunto che il Di Giacomo sperava di potere provare, attraverso la deposizione della Corrado richiesta all'udienza del 30.9.1993, la propria innocenza in quel processo, nel quale invece, in riforma della sentenza di primo grado, il Di Giacomo veniva condannato il 24.11.1993 dalla Corte d'Assise d'Appello alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, grazie anche alla collaborazione, intervenuta nel corso del processo, di Corrado Antonino, fratello della Corrado Stella. E il 10.6.1995 la sentenza era divenuta irrevocabile, con conseguente intuibile ridestarsi, anche per questo, del risentimento del Di Giacomo nei confronti dell'avv. Famà, colpevole sempre di non avere permesso - incurante degli interessi processuali del Di Giacomo, nonostante essi non si ponessero, ad avviso di quest'ultimo, in inconciliabile contrasto con quelli del Di Mauro Michele - che la Corrado avesse potuto deporre nel processo in favore dello stesso Di Giacomo (questi, come viene rilevato nei motivi di appello del suo difensore, aveva cercato in tutti i modi, prima di essere arrestato, di indurre la Corrado a convincere il fratello Antonino a desistere dall'intento di collaborare con la Giustizia).

Va infine rilevato che non è in concreto emersa, né è stata in concreto proposta dagli imputati o dai loro difensori, in merito al movente del delitto, nessun'altra possibile ipotesi



dalla quale potessero trarsi ragioni di dubitare del movente ritenuto dai primi giudici, essendosi limitati i difensori nei motivi di appello a prospettare, in termini assolutamente generici ed astratti, la tesi che con il detto movente si sia voluto depistare le indagini dalla individuazione dei veri mandanti dell'omicidio.

L'ARMA IMPIEGATA PER IL DELITTO

Per la risoluzione della questione del ritrovamento o meno, nel luogo indicato dal Giuffrida, dell'arma impiegata per il delitto, sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti compiuti nell'immediatezza del ritrovamento dell'arma dai consulenti del P.M., e, in un secondo tempo, dal collegio di periti nominato dalla Corte.

Da taluno dei difensori è stata eccepita la inutilizzabilità delle consulenze disposte dal P.M., per violazione dell'art.360 c.p.p., in quanto si sarebbe proceduto ad un accertamento tecnico senza alcuna forma di assistenza difensiva, pur trattandosi di accertamento tecnico non ripetibile. In proposito è però sufficiente osservare, per ritenere la infondatezza della questione, che la pistola in sequestro non era cosa il cui stato fosse soggetto a modificazione, e che i consulenti del P.M. non hanno proceduto a quelle operazioni, quale lo sbloccare le parti in movimento, che avrebbero comportato una modificazione dello stato della pistola, a causa dell'applicazione di prodotti e trattamenti specifici per sciogliere la ruggine (v. verbale udienza del 7.1.1999).

Anche delle operazioni peritali si è eccepita la nullità ai sensi dell'art.178 comma 1 lett.C) c.p.p., ma in proposito va osservato che, ai sensi dell'art.229 c.p.p., il perito è tenuto ad indicare il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, *facendone dare atto nel verbale*, mentre, per quel che concerne la eventuale continuazione delle operazioni, il perito è



solo tenuto a darne comunicazione, senza formalità, alle sole parti presenti. Non vi è pertanto nessuna violazione della norma nel caso in cui, come nella fattispecie lamentato da taluni difensori, non sia stata comunicata alle parti non presenti, né sia stata fatta risultare a verbale, la data di continuazione delle operazioni peritali.

Il fatto, accertato dalla perizia collegiale, di essere l'arma rinvenuta quella effettivamente usata per l'omicidio corrobora indubbiamente la dichiarazione del collaborante Giuffrida di avere egli partecipato direttamente alla esecuzione di esso, e conferisce quindi attendibilità alle sue chiamate in correità. La risoluzione della questione non appare peraltro di decisiva importanza, atteso che, quand'anche si fosse accertato che l'arma ritrovata nel luogo indicato dal Giuffrida fosse sicuramente diversa, per le sue caratteristiche tecniche, da quella impiegata per l'omicidio dell'avv. Famà, si sarebbe avuta una conferma in meno della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Giuffrida, ma non per questo l'attendibilità del collaborante sarebbe risultata sicuramente inficiata. In questo caso, infatti, l'esito negativo dell'accertamento ben si potrebbe spiegare, da una parte, con la circostanza che l'arma usata per il delitto sia stata, durante i due anni trascorsi, esposta alla eventualità di un rinvenimento casuale e alla asportazione da parte di chicchessia, e, d'altra parte, con il fatto che in quello stesso luogo indicato dal Giuffrida ben potrebbe essere stata gettata, nel tempo, un'altra arma, per ragioni più o meno analoghe, da appartenenti allo stesso gruppo criminale o da altre persone.

Risulta, però, innanzitutto, in modo certo e non controverso, dalle consulenze disposte dal P.M. e dalla perizia collegiale disposta dalla Corte: 1) che l'arma rinvenuta corrisponde per marca, modello e caratteristiche tecniche all'arma impiegata per uccidere il professionista; 2) che essa è predisposta, mediante apposita filettatura della canna, per l'applicazione di un moderatore di suono (silenziatore), strumento



che è stato accertato (in base alla testimonianza dell'avv. Ragonese, oltre che alle dichiarazioni dei collaboranti) essere stato applicato alla pistola usata per il delitto; 3) che le condizioni di ossidazione dell'arma rinvenuta, provano che essa si è trovata esposta alle intemperie per un lungo periodo di tempo, compatibile con quello trascorso dal giorno del delitto a quello del rinvenimento.

Ciò posto, non è ragionevolmente ipotizzabile che, in vista di una futura collaborazione con la Giustizia, per dare maggior credibilità alle sue future dichiarazioni accusatorie, il Giuffrida abbia collocato ad arte, subito dopo il delitto, nel luogo in cui poi su sua indicazione è stata rinvenuta, una pistola, diversa da quella usata per il delitto, avente le stesse caratteristiche tecniche di quella, e come quella predisposta per l'applicazione di un silenziatore (oltre tutto, in questa fantasiosa ipotesi, non si vede perché il Giuffrida non avrebbe dovuto indicare subito, all'inizio della sua collaborazione, il luogo dove la pistola era stata gettata, invece di dare questa indicazione, com'è di fatto avvenuto, solo a distanza di tempo, dopo averla inizialmente omessa). Né è ragionevolmente ipotizzabile che il Giuffrida, resosi conto, nel corso della sua collaborazione, della necessità di dare agli inquirenti una indicazione relativa al luogo in cui la pistola usata per il delitto era stata gettata, abbia incaricato qualcuno di procurarsi e di gettare in un determinato luogo un'arma che, oltre ad avere le stesse caratteristiche tecniche di quella, ed essere come quella predisposta per l'applicazione di un silenziatore, fosse dotata di un grado di ossidazione corrispondente a quello determinabile su un'arma dalla esposizione alle intemperie per un periodo di tempo approssimativamente uguale a quello trascorso dall'epoca del delitto a quella in cui il Giuffrida avrebbe deciso di fornire la sua indicazione agli inquirenti.

Oltre tutto, nessuna necessità aveva il Giuffrida di aggiungere alle sue dichiarazioni anche quella relativa al luogo in cui era stata gettata l'arma del delitto. Non vi è ragione per

ipotizzare - come pure hanno fatto i difensori - che provvedimenti giudiziari, con i quali si riteneva allo stato non sufficienti per costituire gravi indizi di colpevolezza le dichiarazioni del Giuffrida, potessero ingenerare in questo tanta apprensione, da determinarlo a compiere... l'impossibile, e cioè, mentre si trovava in stato di detenzione, creare una falsa arma del delitto e farla collocare in un determinato luogo.

Poiché la irragionevolezza delle sopra esposte ipotesi porta ad escludere con certezza che la pistola rinvenuta sia stata ad arte collocata nel luogo indicato dal Giuffrida, dovrebbe ritenersi frutto di una singolare coincidenza casuale il fatto che in quel luogo sia stata rinvenuta una pistola avente le stesse caratteristiche tecniche (marca, modello, calibro) di quella usata per il delitto, come quella predisposta per l'applicazione di un silenziatore e, inoltre, con un grado di ossidazione temporalmente corrispondente a quello che avrebbe avuto l'arma del delitto qualora in quel posto fosse stata gettata subito dopo l'esecuzione di esso. Essendo ben difficile spiegare con una frode processuale operata dal Giuffrida, ovvero con una cotale singolare coincidenza casuale, la presenza, nel luogo dove il Giuffrida ha dichiarato essere stata gettata l'arma del delitto, di una pistola avente le sopra elencate caratteristiche, corrispondenti a quelle che avrebbe avuto l'arma del delitto, qualora fosse stata in quel luogo gettata, deve ragionevolmente concludersi che l'arma rinvenuta su indicazione del Giuffrida sia proprio quella usata per il delitto.

A prescindere dunque dal fatto che la perizia collegiale abbia poi accertato essere l'arma in sequestro proprio quella impiegata per il delitto, a questa conclusione, sia pure in termini di verosimiglianza e di probabilità, può già legittimamente pervenirsi, in assenza di altri elementi con essa contrastanti, sulla base dei dati oggettivi non controversi rilevati da tutti i consulenti e periti che hanno esaminata l'arma in questione, e sulla base delle considerazioni logiche sopra svolte. E trattasi di conclusione che conferma la attendibilità



della dichiarazione del Giuffrida, di avere egli personalmente partecipato alla esecuzione dell'omicidio, e di avere assistito al lancio della pistola in quel luogo da parte del Torrisi.

La perizia collegiale ha peraltro stabilito con assoluta certezza, in base all'esame comparato dei bossoli e dei proiettili repertati con bossoli e proiettili test esplosi dall'arma in sequestro, che è stata proprio quest'arma, rinvenuta su indicazione del Giuffrida, l'arma impiegata per l'uccisione dell'avv. Famà.

I periti nominati dalla Corte hanno innanzitutto accertato che i sette bossoli repertati provengono dalla pistola in sequestro, e ciò in base alle impronte di estrazione, aventi le caratteristiche di graffatura a strappo violento dell'unghia dell'estrattore, rilevate microscopicamente identiche sullo smusso del fondello e sulla gola dei bossoli in reperto e dei bossoli test, nonché in base ai crateri di percussione, pure rilevati microscopicamente identici sulla parte centrale del fondello dei bossoli in reperto e dei bossoli test. E in proposito non sembra seriamente contestabile quanto affermato dai periti, e cioè che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non esistono due singole armi capaci di riprodurre su bossoli o proiettili impronte microscopicamente identiche.

Una volta stabilito che i bossoli provengono dalla pistola rinvenuta su indicazione del Giuffrida, è impossibile ipotizzare che, invece, i proiettili repertati, esplosi per uccidere l'avv. Famà, provengano da un'arma diversa, in quanto in tale ipotesi resterebbe senza spiegazione il mancato rinvenimento, sia dei bossoli provenienti da questa diversa arma - i quali pure, data la accertata distanza di sparo, si sarebbero dovuti trovare, così come quelli in reperto, nelle vicinanze del cadavere -, sia dei proiettili relativi ai bossoli repertati.

Stabilita così la provenienza dei proiettili esplosi per uccidere l'avv. Famà dall'arma in sequestro, i periti hanno potuto altresì accertare che detta arma fu usata con l'applicazione (per la quale, come si è visto, detta arma era predisposta con idonea



filettatura), di un silenziatore, e ciò a conferma sia del fatto, risultante dalla testimonianza visiva e uditiva dell'avv. Ragonese e dei chiamanti in correità, che la pistola usata per uccidere l'avv. Famà era munita di silenziatore, sia, di conseguenza, del fatto che la pistola rinvenuta è quella usata per il delitto. Sui proiettili è stata infatti rilevata una costante deformazione fra due impronte di rigatura consecutive, uguale in tutti i proiettili esaminati, e tale deformazione, avvenuta con certezza nella canna, non è imputabile astrattamente che, in via alternativa, ad una corrispondente deformazione nel vivo di volata della canna, ovvero al "disassamento" (mancata coassialità) della canna rispetto ad un moderatore di suono (c.d. silenziatore) ad essa applicato. Poiché l'anima della canna dell'arma in sequestro risulta esente da deformazioni, l'unica origine possibile della deformazione riscontrata sui proiettili repertati è quella data dalla mancata coassialità ("disassamento") della canna rispetto al silenziatore usato, come sempre accade quando si impiegano armi provviste, come nel caso in esame, di silenziatore non integrato.

Queste logiche e coerenti conclusioni a cui è pervenuto il collegio dei periti non hanno potuto essere smentite dai difensori degli imputati. Gli stessi, avvalendosi di teoriche considerazioni tecniche svolte da un consulente di loro fiducia, hanno solo potuto sostenere che - sia per le condizioni disastrose in cui la pistola si trovava quando venne esaminata dai periti, sia per le asserite carenze ed erroneità degli esami dagli stessi compiuti - non possa ritenersi provato con certezza che l'arma in sequestro sia quella impiegata per il delitto, ma non hanno certo potuto sostenere il contrario, e cioè essere provato che l'arma in sequestro non sia quella usata per l'omicidio.

Si è così, ad esempio, rilevato che l'uso da parte dei periti del microscopio comparatore classico, dando luogo ad una "comparazione per accostamento di emicampi", renderebbe impossibile "la valutazione globale di tutte le particolarità reciproche in toto del letto dell'impronta a destra ed a sinistra", sicché sarebbe stato consigliabile ricorrere al



"sistema di sovrapposizione di immagini dell'intiero letto dell'impronta considerata, attraverso l'uso della digitazione e successiva elaborazione del dato numerico con pacchetti di software di tipo computergrafico": A questo rilievo può giustamente obiettarsi che le immagini elaborate al computer risultano necessariamente manipolate, mentre quelle fotografiche peritali consentono una reale comparazione delle impronte, senza che alla valutazione di questa possa costituire significativo ostacolo una visione per "accostamento di emicampi", che consente anzi un forte ingrandimento della superficie di osservazione.

Si è anche sostenuta la "impossibilità di ritenere in termini di assoluta certezza che nel fatto per cui è processo si sia fatto impiego di canna silenziata, anche perché allo stato attuale, dal punto di vista tecnico scientifico e repertativo non esiste nessuna prova valida e 'al di sopra di ogni ragionevole dubbio' che certifichi l'impiego reale di un silenziatore". In concreto, si è rilevato che i proiettili non presentavano quelle tracce di arrostitimento, affumicatura e anomalo gonfiamento che conseguono all'uso di un silenziatore, per il "vincolismo del libero sfogo dei gas verso l'uscita dal vivo di volata della canna" da esso provocato. Ma appare pertinente a tal proposito l'osservazione che le suddette tracce non sono sempre rilevabili in bossoli provenienti da armi dotate di moderatore di suono, in quanto la loro presenza e la entità di esse dipendono dal tipo di silenziatore usato.

Per quanto riguarda altri specifici rilievi tecnici riportati nei motivi di appello, è sufficiente rimandare alle pertinenti risposte date nella sentenza impugnata, considerato anche che tali rilievi, per la loro natura ipotetica ed astratta, appaiono inidonei ad invalidare in concreto i risultati a cui sono pervenuti i periti, sulla base degli ineccepibili procedimenti logico-deduttivi sopra accennati.

RILIEVI INERENTI ALLA POSIZIONE DI SINGOLI APPELLANTI

A proposito della posizione dello **Amante Fulvio**, si è rilevato dal difensore che questo imputato ben difficilmente sarebbe stato incaricato di guidare l'autovettura Fiat Uno a bordo della quale il **Torrise** e il **Catti** si portarono sul luogo dell'agguato, in quanto sin dall'anno precedente gli era stata ritirata la patente di guida. È fin troppo facile obiettare che, guidando un'autovettura rubata, lo **Amante** versava già in una situazione di ben più grave illegalità, che in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine sarebbe stata rilevata, a seguito della richiesta di esibizione del libretto di circolazione, che viene abitualmente abbinata a quella di esibizione della patente di guida. E difatti, al rilievo del difensore, il **Basile** ha giustamente obiettato che chi guida un'autovettura rubata, quale era quella di cui disponeva lo **Amante**, non si preoccupa certo del fatto di essere sprovvisto della patente ("si spaventa della patente?...se lui guida una macchina rubata, quando lo fermano ci presenta la patente? Io penso che neanche si ferma, se gli danno l'alt, se c'è la possibilità di scappare, scappa": udienza 2.2.1999).

Che il **Torrise** sia stata la persona che ebbe ad esplodere i colpi d'arma da fuoco contro l'avv. **Famà** - secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei coimputati collaboranti (al **Giuffrida**, in particolare, ciò sarebbe stato detto dallo stesso **Torrise**) -, è circostanza che non può essere messa in dubbio per il fatto di avere il teste **Ragonese** dichiarato che "se l'omicida fosse stato biondo, egli l'avrebbe notato". Posto che il **Torrise** ha i capelli castano-chiari, il teste **Ragonese** non ha escluso che l'omicida avesse i capelli di tale colore o di colore anche più vicino al biondo, essendosi egli limitato ad affermare che "un biondo particolarmente vistoso presumo che in qualche modo mi sarebbe rimasto impresso...non erano capelli tali da avere attirato la mia attenzione...se i capelli fossero stati particolarmente



vistosi di un colore chiaro, o meglio avessero avuto un colore vistoso io ovviamente l'avrei immediatamente memorizzato". Altrettanto inconsistente è l'appunto mosso alla attendibilità del collaborante Giuffrida per avere lo stesso affermato che il Catti indossava "un giaccone $\frac{3}{4}$ color marroncino", laddove il Ragonese dichiarava che chi aveva sparato indossava una giacca color cammello: non vi è nessuna contraddizione fra le due deposizioni, atteso che il Giuffrida si limita a descrivere l'abbigliamento del Catti (del Torrisi dichiara di non ricordare come fosse vestito), mentre il Ragonese dichiara come fosse vestito lo sparatore, indicato dai collaboranti nel Torrisi.


A proposito della posizione processuale degli imputati **Di Giacomo** e **Di Mauro**, si è sostenuto che risulti solo dalla dichiarazione del Giuffrida il fatto di avere il primo comunicato al secondo l'ordine di uccidere l'avv. Famà, e di essere stato tale ordine dal Di Mauro trasmesso allo stesso Giuffrida; da ciò si è dedotto che le dichiarazioni rese sul punto dagli altri collaboranti sarebbero tutte *de relato*, per avere essi avuto notizia del suddetto fatto dallo stesso Giuffrida. A parte la considerazione che il fatto risulterebbe comunque provato, ben potendo le dichiarazioni rese in proposito dagli altri collaboranti Basile e Troina validamente confermare, anche se *de relato*, la chiamata in correità del Giuffrida, va osservato innanzitutto che il Basile ha dichiarato di avere sentito dire, oltre che dagli altri coimputati, dallo stesso Di Mauro, che l'ordine di uccidere l'avv. Famà gli era stato dato dal Di Giacomo (all'udienza del 2.2.1999, alla domanda del P.M.: "Lei senti il Di Mauro dire che l'ordine era del Di Giacomo, o le venne riferito?", il Basile risponde: "Io ho sentito; anche, poi, per dire, si parlava, che me l'hanno riferito anche"). Va poi osservato che le dichiarazioni dei collaboranti, di avere essi appreso dal Giuffrida dell'ordine dato dal Di Giacomo al Di Mauro, potrebbero qualificarsi *de relato* qualora il fatto di avere il Di Giacomo dato l'ordine, tramite il Di Mauro, di uccidere l'avv. Famà fosse



stato riferito dal Giuffrida agli altri collaboranti - contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie - a titolo di confidenza personale, in un contesto posteriore e diverso da quello nel quale il fatto stesso (l'ordine dato dal Di Giacomo tramite il Di Mauro) era destinato ad operare e ad avere i suoi effetti sulla attività delittuosa, concreta ed immediata, del sodalizio criminoso, alla quale i collaboranti, in quanto appartenenti ad essa, erano chiamati a partecipare. Come è stato ben puntualizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato tutte quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e l'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune agli associati (Cass.pen., sez.VI, 4.2.1999 n.1472, Archesso ed altri). Nella fattispecie, era a conoscenza comune degli associati che il Di Mauro fosse l'unico aderente alla associazione che, essendo ammesso ai colloqui in carcere con il Di Giacomo, poteva ricevere gli ordini di questo alla associazione; e il Giuffrida dovette necessariamente comunicare agli appartenenti al gruppo criminoso che il Di Giacomo gli aveva trasmesso, tramite il Di Mauro, l'ordine di uccidere l'avv. Famà, proprio per legittimare tale ordine; e tutti coloro che furono chiamati a partecipare alla organizzazione e/o alla esecuzione dell'omicidio dell'avv. Famà, fra i quali gli imputati oggi collaboranti, avevano modo di verificare personalmente che l'ordine era stato effettivamente dato dal Di Giacomo al Giuffrida tramite il Di Mauro, non foss'altro perché quest'ultimo non smentiva quello che era il presupposto ritenuto indispensabile per la consumazione del delitto dagli appartenenti al sodalizio, vale a dire il fatto che fosse stato il Di Giacomo, quale capo dell'associazione, a dare l'ordine, e ciò nell'unico modo possibile e abituale, e cioè tramite per l'appunto il Di Mauro.



Per quanto concerne la posizione di quest'ultimo, va peraltro rilevato che la sua partecipazione alla organizzazione del delitto risulta comprovata dalla dichiarazione del Basile secondo cui il Di Mauro era presente nella stalla quando si decise, dopo la relazione sul sopralluogo effettuato dallo stesso Basile e dal Gangi, di effettuare subito l'agguato. Il difensore nei motivi di appello scrive che si è dai primi giudici ritenuta provata tale presenza "per mero errore o per una superficiale lettura dell'intero esame e controesame... al fine di giustificare la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.114 c.p.", laddove invece "il Basile, invitato dai difensori ad una maggiore precisione, indica vari nomi escludendo categoricamente la presenza del Di Mauro". Ma in realtà, all'udienza del 2.2.1999, alla domanda del P.M.: "quando siete risaliti alla stalla, chi c'era nella stalla?", il Basile risponde: "ma c'era Camillo Fichera, Giannetto, c'era Di Mauro, un po' di tutti, un po' di confusione, però c'erano anche altre persone che non..."; e quindi, alla ulteriore domanda del P.M.: "poi, chi c'era? Deve sforzarsi di essere un poco più preciso", il Basile risponde: "Nella stalla c'era Alfio 'a pipa, Camillo Fichera, Turi Catti, Turi muturinu, Turi 'u biondu, Gangi, Giannetto, ed altre persone c'erano". È dunque chiaro che con la seconda risposta il Basile, aderendo alla sollecitazione del P.M., intende *completare* l'elenco delle persone presenti nella stalla, *aggiungendo* altri nomi; il fatto che egli *ripeta* due dei nomi precedentemente fatti, e non anche quello del Di Mauro, non significa certo che egli intenda smentirsi, togliendo tale nome dall'elenco che sta facendo delle persone presenti; tanto più che egli, facendo il secondo elenco, conclude, come si è visto, dicendo "e altre persone c'erano". In sede di controesame, al Basile viene chiesto (dal difensore avv. Ventra) di specificare chi fosse presente nella stalla quando viene data la notizia dell'ordine del Di Giacomo di uccidere l'avv. Famà, e il Basile non menziona il Di Mauro fra le persone presenti nella stalla, ma ciò con riferimento a *questa riunione* (ben distinta e anteriore rispetto a quella - a cui era secondo il Basile presente



il Di Mauro - in cui viene fatta la relazione al Giuffrida dell'eseguito sopralluogo, e si decide di compiere immediatamente l'agguato).

In ordine alla posizione dell'imputato **Catti**, il difensore sostiene che lo stesso si trovasse, nel momento in cui veniva ucciso l'avv. Famà, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania, dove aveva accompagnato la zia, colta da malore. Imputato e difensore avrebbero però "per scelta ponderata" preferito rinunciare all'alibi, per la ragione che "i testimoni, tutti parenti dell'imputato, nella migliore delle ipotesi avrebbero rischiato di non essere creduti, provocando dubbi in relazione all'alibi" (app. avv. Freni, pag.18). E qui veramente il difensore arriva al paradosso, sostenendo in sostanza che egli avrebbe rinunciato a provare l'esistenza di un fatto che dimostrerebbe l'innocenza dell'imputato, per il timore che i giudici potessero avere dei dubbi sulla esistenza di quel fatto!

Per quanto riguarda **Gangi Gaetano**, va tenuto presente che la sua partecipazione al delitto, secondo quanto riferito dal coimputato Basile, non si è limitata alla fase esecutiva, ma ha avuto un ruolo preminente nella fase organizzativa, essendo stato lui il soggetto a cui per primo, in via riservata, il Giuffrida comunicò, nella stalla, la decisione del Di Giacomo di uccidere l'avv. Famà, e fu lui a chiamare il Basile a partecipare alla discussione che in proposito si svolgeva fra lo stesso Gangi e il Giuffrida (udienza del 2.2.1999: "Alfio 'a pipa chiama Gangi, e Gangi dice 'Mario, avvicina'"). Sicché il Basile poi, in carcere, rimprovera al Gangi "mi hai chiamato per fare questa situazione..."; ottenendo dall'altro, a mo' di giustificazione la risposta "Mario, io ti ho messo nel mezzo apposta, perché tutti quanti si lamentavano che io non facevo niente..." (cit. udienza 2.2.1999).

In ordine agli alibi adottati dal Gangi a sostegno delle sue proteste di innocenza, è chiaramente dimostrato nella impugnata sentenza (pagg.83-85) il fallimento di essi, né nei



motivi di appello si propongono nuovi argomenti a cui i primi giudici non abbiano dato risposta. In questa sede si può solo rilevare - a proposito della asserita consegna, in data anteriore al delitto, da parte della moglie del Gangi, dell'autovettura "Ford escort" all'autosalone gestito dallo Scuderi (circostanza risultante solo da dichiarazione da questo rilasciata) - come, prima ancora che il Gangi sostenesse questa sua tesi, il collaborante Troina aveva rivelato quanto a lui constava personalmente, e cioè che il Gangi, proprio in compagnia del Troina, si era recato dopo il delitto dallo Scuderi (persona in stato di assoggettamento nei confronti della associazione a cui appartenevano il Gangi e il Troina, tanto da essere da questa sottoposta ad estorsione), chiedendogli di fare in modo che l'autovettura in questione risultasse consegnata a lui dal Gangi in data anteriore a quella del delitto. E, come rilevato nella impugnata sentenza, la costruzione di questo falso alibi costituisce indizio di colpevolezza, considerato anche che solo con la consapevolezza nel Gangi del coinvolgimento nel delitto della propria autovettura può spiegarsi il fatto che egli - ben prima che tale coinvolgimento risultasse dalle dichiarazioni dei collaboranti - si sia preoccupato di far risultare che di tale autovettura egli non avesse più la disponibilità all'epoca del delitto. Costituisce, d'altra parte, conferma della attendibilità delle dichiarazioni del Troina, il fatto che questi sia stato in grado di dichiarare "in anticipo" che il Gangi avrebbe proposto quel determinato alibi, dallo stesso Gangi poi effettivamente proposto nel processo.

La difesa del **Fichera** ha sostenuto che questo imputato dovrebbe essere assolto per mancanza del dolo necessario ad integrare il reato di omicidio volontario ascrittogli. A giudizio del Collegio, è da condividersi il principio affermato dai primi giudici, secondo cui ai fini della imputazione dolosa dell'evento lesivo realizzato è irrilevante l'identità del soggetto passivo, sicché l'elemento psicologico del reato di omicidio è integrato



dall'aver voluto l'imputato concorrere a cagionare la morte di un uomo, indipendentemente dalla identità dello stesso. Non può pertanto dubitarsi della responsabilità a titolo di dolo di chi, per esempio, abbia dato volontariamente un contributo causale alla uccisione, a scopo terroristico, di un uomo appartenente ad una determinata categoria di persone. Nel caso di specie, prima l'avv. Bonfiglio, e dopo, al suo posto, l'avv. Famà, dovevano essere uccisi, fondamentalmente perché avvocati che con la loro condotta processuale si erano resi invisibili al Di Giacomo, capo della associazione mafiosa alla quale apparteneva anche il Fichera, e appunto per questo il delitto fu organizzato ed eseguito, in forza dei rapporti gerarchici e di disciplina vigenti all'interno della associazione, ad opera degli appartenenti alla associazione mafiosa, fra cui il Fichera. Non vi era alcuna ragione o motivo per cui il Fichera dovesse voler concorrere alla uccisione dell'avv. Bonfiglio, e non voler concorrere invece alla uccisione dell'avv. Famà: egli infatti, in quanto appartenente alla associazione, volle dare, fornendo in particolare la pistola necessaria per la esecuzione del delitto e il silenziatore, il suo contributo alla uccisione di una persona, a lui personalmente sconosciuta, che doveva essere uccisa su ordine del capo della associazione, e per le ragioni e i motivi propri dello stesso, e che il Fichera non aveva alcun interesse di sindacare, restando sostanzialmente indifferente ad essi. Esula quindi del tutto dalla fattispecie la ipotesi, prospettata dal difensore del Fichera, del dolo eventuale o indiretto, in quanto l'imputato ebbe a fornire l'arma non già per uno scopo diverso dalla uccisione di una persona designata dal Di Giacomo, prevedendo solo come mera possibilità di cui accettava il rischio che la pistola venisse usata per tale scopo, ma, al contrario, egli fornì l'arma proprio perché venisse usata per uccidere la persona designata dal capo della associazione.

Del resto, che il Fichera sapesse dell'impiego della pistola da lui fornita per la uccisione dell'avv. Famà risulta dalle dichiarazioni dei collaboranti Basile e Giuffrida, i quali



hanno riferito di aver visto il Fichera nella stalla in cui si organizzò l'esecuzione dell'omicidio, precisando il Basile che il Fichera era stato presente quando il Gangi aveva riferito al Goiuffrida l'esito del sopralluogo, e il Giuffrida che il Fichera si trovava nella stalla anche al momento del rientro degli associati che avevano partecipato al delitto.

Per quanto concerne i motivi dell'appello proposto dagli imputati **Basile Mario Demetrio** e **Giuffrida Alfio Lucio**, a giudizio della Corte, non può condividersi la tesi sostenuta dal difensore del Basile, secondo cui i primi giudici, "una volta ritenuta la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche", avrebbero dovuto "procedere al giudizio di bilanciamento tra le stesse e le aggravanti contestate, e solo in un momento cronologicamente e logicamente successivo procedere alla diminuzione di cui all'art.8 d.l. n.152/91". In realtà questa norma stabilisce per la circostanza considerata, qualora la pena ordinaria del reato sia l'ergastolo, una pena di specie diversa, sostituendo alla pena dell'ergastolo quella della reclusione da dodici a venti anni, mentre, qualora la pena ordinaria sia diversa dall'ergastolo, prevede una circostanza ad effetto speciale, stabilendo una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, debba applicarsi la circostanza di cui all'art.8 d.l. n.152/91, convertito nella legge n.203/91, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze, ai sensi dell'art.63, comma 3, c.p., non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per l'anzidetta circostanza.

Con la impugnata sentenza non si è ritenuto che agli imputati dovessero essere applicate le chieste attenuanti generiche, e questa Corte è di uguale avviso, posto che gli elementi su cui la concessione di tali attenuanti dovrebbe essere fondata sono sostanzialmente gli stessi che vengono richiesti dall'art.8 legge n.203/91, per la applicazione della speciale diminuzione delle pene previste dalle singole norme incriminatrici.



Sul punto il difensore del Basile sostiene che "le attenuanti generiche soddisfano la valutazione positiva di un comportamento non soltanto processuale, ma complessivo", e il difensore del Giuffrida che esse "ineriscono più specificamente ai fatti dell'imputazione e quindi, nella loro indeterminatezza, hanno un contenuto più circoscritto, delimitato in ambito processuale" rispetto alla speciale attenuante di cui all'art.8 legge n.203/91, la quale "attiene ad un complesso di circostanze... che esplicano i loro effetti anche fuori del processo". Ma anche ad ammettere ciò, resta il fatto che si tratterebbe pur sempre degli stessi elementi che vanno tenuti presenti, ai sensi dell'art.133 c.p., nella determinazione discrezionale della misura della pena, nei limiti fissati dalla legge, e cioè, in questo caso, oltre che dalle norme incriminatrici speciali, dalla norma, appunto, di cui all'art.8 legge n.203/91. E nella fattispecie si è ritenuto equo dai primi giudici, e si ritiene equo da questa Corte, data la estrema gravità del fatto, non applicare nel minimo, tenuto conto di tutti gli elementi - fra cui quelli posti a base della richiesta di concessione delle attenuanti generiche - di cui all'art.133 c.p., la pena prevista dalla legge.

Piuttosto, al fine di soddisfare la esigenza di adeguare la misura della pena a quegli elementi soggettivi ed oggettivi della condotta degli imputati evidenziati per la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, è appropriato fare uso del potere discrezionale di cui all'art.133 c.p., nell'esercizio del quale appare equo determinare in anni quattordici, anziché in anni sedici, la pena da infliggersi a ciascuno degli imputati per il delitto di omicidio, e applicare, nella misura determinata dai primi giudici gli aumenti di pena ex art.81 c.p. per gli altri reati commessi.



LE CIRCOSTANZE DEI REATI

Non possono sussistere dubbi sulla sussistenza della aggravante della premeditazione, in ordine alla quale non si propongono nei motivi di appello valide obiezioni a quanto esposto nella impugnata sentenza (pagg. 85-86).

In relazione all'avvenuta contestazione da parte del P.M. agli imputati, al dibattimento, della circostanza aggravante prevista dall'art.7 della legge n.203/1991, non merita accoglimento la eccezione di nullità proposta per violazione della norma di cui all'art.517 c.p.p.. Ed invero, in tema di contestazione dibattimentale di circostanze aggravanti, benché l'art.517 c.p.p. preveda testualmente che esse debbano emergere nel corso della istruttoria innanzi al giudice del dibattimento, non è preclusa al P.M. la riconsiderazione, in questa sede, di elementi fattuali che, pur già presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella fase. (Cass., 2.6.1999, Ravelli, CED Cass., n.213971).

L'aggravante contestata va piuttosto esclusa in quanto essa è prevista dall'art.7 della legge n.203 del 1991 solo per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, mentre il delitto di omicidio contestato agli imputati è punibile con detta pena.

In ordine alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.114 c.p., va rilevato che trattasi di circostanza non applicabile, ai sensi del capoverso dello stesso articolo, essendo superiore a cinque il numero delle persone che sono concorse nel reato.

La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. non può essere accolta, sia per la estrema gravità dei reati commessi, sia perché non sono stati indicati elementi che possano giustificare la concessione di tali attenuanti.



P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Catania in data 4.11.1999, appellata da Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giuffrida Alfio Lucio, Torrisi Salvatore

DICHIARA

i predetti colpevoli del delitto di omicidio loro contestato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 Legge n.203/91;

CONDANNA

Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno;

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza;

CONDANNA

tutti gli imputati, solidalmente tra loro, in favore delle parti civili costituite, al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano:

1. per Famà Gaetano, Tudisco Vittoria Italia, Famà Fabrizio, Famà Flavia in Lire cinquemilionisessantamila, di cui Lire cinquemilioni per onorario del difensore;

~~2.~~ per il Presidente pro-tempore della Provincia Regionale di Catania, in Lire cinquemilioniquarantamila, di cui Lire cinquemilioni per onorario del difensore;

3. per il Sindaco pro-tempore del Comune di Catania, in Lire cinquemilioni per onorario del difensore;

4. per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in Lire duecentocinquantamila, di cui Lire centomila per onorario del difensore;

Visto l'art. 544 C.P.P.

DETERMINA



in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, ed ordina la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il predetto periodo.

Catania, li 22 febbraio 2001

IL PRESIDENTE EST.

(Dr. Gustavo Cardaci)



CORTE di ASSISE di APPELLO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

oggi 30 GIU 2001

IL CANCELLIERE

